

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2017

**Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.**

## **Art. 1**

*(Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici)*

**1.** L'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), è soppressa con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo di presentare, entro il termine del 31 dicembre 2014, le relazioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettere k) e l), della legge regionale 13/2005.

**2.** Il compenso annuo lordo attribuito all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 13/2005, con la deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 117 (Attribuzione all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici del compenso annuo lordo, comprensivo anche degli oneri sociali e amministrativi), è rideterminato in ragione della durata effettiva dell'incarico per l'anno 2014.